



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 691 del 24/05/2017

Proponente: UO Affari Generali Istituzionali-Gestione Legale Sinistri

Oggetto: Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo Aziendale. Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 3760 del 23/05/2017 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Pasquale PARISE

Hash .pdf (SHA256):

f2b0f508cb33df99795b79d15fe6eb2c921bd4c5ac9237daf8575d35b5e719d5

Hash .p7m (SHA256):

6ff18a23d417af43861e5c4b3de872668af82cfd4c44a39eb5c06722b038c93d

Firme digitali apposte sulla proposta:

Pasquale Parise, Gabriella Marinacci, Giulia Silvestri, Doriana Sarnari

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea CASCIARI)*

* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di capofila, a seguito del mandato conferito con D.G.R.U. n. 1775/2012 ed acquisita la Delega anche da parte del Direttore Generale in qualità di Legale Rappresentante della USL Umbria 1, ha espletato la Gara -mediante procedura aperta- per l'affidamento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, tra le quali anche la scrivente USL.

Con PEC (prot. 1535/2017) l'A.O. di Perugia ha comunicato che con propria Delibera n. 56/17 il Servizio sopraddeito è stato affidato alla RTI (AON s.p.a. mandataria e Consorzio ASPIS mandante), di seguito denominata semplicemente AON s.p.a., con aggiudicazione alle condizioni riportate nel capitolato di gara, per la durata di 36 mesi (oltre eventuale proroga di 12 mesi), senza alcun onere a carico delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria.

Con la presente delibera pertanto si prende atto dell'aggiudicazione predetta e conseguentemente dell'affidamento alla Società AON s.p.a. del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo, per la durata di 3 anni a decorrere dal 1.3.2017 fino al 29.2.2020, alle condizioni e con le modalità riportate nel relativo contratto redatto con Scrittura Privata n. 06/2017, che si allega al presente atto quale parte integrante (esclusi gli Allegati di cui all'art. 17 del Contratto medesimo in quanto contenenti dati personali), sottoscritto dal Direttore Generale dell'Azienda A.O. di Perugia in veste di Capofila delle Aziende Sanitarie dell'Umbria e dal procuratore Speciale R.T.I. AON s.p.a.

Tutto ciò premesso si propone di adottare il seguente atto:

- Prendere atto dell'aggiudicazione della Gara espletata dall'A.O. di Perugia in veste di capofila, per l'affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria, ivi compresa la USL Umbria 1, a favore della Società AON s.p.a., con le prestazioni ed alle condizioni e modalità riportate nel Contratto n. 06/2017 sottoscritto dall'A.O. di Perugia in veste di capofila;
- Dare atto che tale Contratto n. 06/2017 (che si allega quale parte integrante del presente atto, ad esclusione degli Allegati di cui all'art. 17 del Contratto predetto esclusi dall'allegazione in quanto contenenti dati personali), relativo al Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo, avrà la durata di 36 mesi a decorrere dall'1.3.2017 fino al 29.2.2020 (oltre eventuale proroga di 12 mesi).

- Dare atto altresì che il corrispettivo derivante dal Contratto n. 06/2017 per l’Affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo è costituito unicamente dalle provvigioni che le Compagnie Assicuratrici (contraenti delle diverse Polizze in essere con l’Ente) riconosceranno al Broker AON e che pertanto nessun onere risulta a carico della USL Umbria 1, così come espressamente previsto nell’art. 2 del Contratto predetto.
- Dare atto che trattasi di fattispecie soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 “Decreto Trasparenza”.
- Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

Il Funzionario Istruttore

*Dr.ssa G. Marinacci **

Il Dirigente

*Avv. G. Silvestri**



Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Amministrativa: Piazzale G. Menghini nn. 8/9 – 06132 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part. IVA 02101050546 – tel.: 075/5783531

SCRITTURA PRIVATA N. 06/2017

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA.**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA “S. Maria della Misericordia” C.F. 02101050546, con Sede Legale OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA, ZONA S. ANDREA DELLE FRATTE 06156 – PERUGIA, in qualità di CAPOFILA, giusto mandato conferito con D.G.R. n. 305/2014 del 24.03.2014, acquisite le prescritte deleghe da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali, di seguito per brevità anche “Azienda” e/o “Stazione e/o Ente appaltante”, in persona del Dott. Emilio Duca nato a Panicale (PG) il 15.12.1959, C.F. DCUMLE59T15G308X in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, in forza dei poteri conferitigli con D.G.R. n. 152 del 16.02.2016 e D.P.G.R. n. 34 del 29/02/2016 del ed in esecuzione della Deliberazione n. 56 del 13.01.2017

E

R.T.I. (di seguito per brevità anche “R.T.I.” E/O “Ditta” e/o “Appaltatore” e/o “Broker”),

-A.O.N. S.P.A. CON SOCIO UNICO (CAPOGRUPPO), C.F. 10203070155, con sede legale in Via Andrea Ponti n.8/10– 20143 MILANO;

-CONSORZIO ASPIS (MANDANTE) C.F. 02548540414, con sede legale in Via Sandro Pertini 119 – 61122 PESARO attraverso la propria consorziata esecutrice **Centrale S.p.A.**, in persona del **Sig. Lorenzo Draghetti** C.F. DRGLNZ67B14A944F nato a Bologna il 14.02.1967, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta

Società, in qualità di **Procuratore Speciale della Aon S.p.A. con socio unico** (capogruppo), giusto atto Rep. n. 813 del 10.01.2014, con autentica di firma del Notaio Dott.ssa Maddalena Ferrari, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, la cui copia conforme, in formato digitale, è stata acquisita al protocollo dell'Azienda con il numero 9895 in data 28.2.2017; la medesima procura, munita di dichiarazione resa ai sensi ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 del medesimo Sig. Lorenzo Draghetti, firmata digitalmente, è stata anch'essa acquisita al protocollo dell'Azienda in data 26.1.2017 con il numero 3395;

PREMESSO CHE

- Con atto deliberativo n. 2053 del 17.12.2015 è stata indetta gara, nella forma di procedura ristretta, in forma centralizzata, ai sensi degli artt. 11 e 55 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per l'affidamento del Servizio di consulenza e di Brokeraggio assicurativo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, con approvazione del bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 011-015516 del 16.1.2016, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 in data 27.1.2016, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito della Regione Umbria www.regione.umbria.it e sul sito internet aziendale www.ospedale-perugia.it, nonché pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: "Avvenire" in data 28.1.2016; "Il Corriere dell'Umbria" in data 28.1.2016; "Il Giornale dell'Umbria" in data 28.1.2016; "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" in data 28.1.2016;
- con Deliberazione n. 1104 del 16.6.2016 è stata, tra l'altro, approvata la lettera invito ed il capitolato speciale di gara;
- con Deliberazione n. 56 del 13.1.2017 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

- Con nota prot. n. 1499 del 16.01.2017, è stata comunicata alla Ditta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

TANTO PREMESSO

Le sovraindicate parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSA.

La premessa e gli allegati, elencati all'art. 17, fanno e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO, IMPORTO DEL CONTRATTO.

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, in conformità a quanto disciplinato dal D. Lgs. 209/2005 e dal regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006. L'importo complessivo stimato, per il periodo di mesi 36 è pari ad €. 1.500.000.000,00 (€ un milione cinquecentomila/00) oltre I.V.A. 22%, ed €. 500.000,00 valore relativo all'eventuale periodo di conferma del servizio di mesi 12. Il corrispettivo è costituito dalle provvigioni che le Società Assicuratrici riconoscono al Broker. Nessun onere è a carico delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria.

ART. 3 – PRESTAZIONI DEL SERVIZIO.

Nel Servizio di consulenza e di Brokeraggio assicurativo a favore dell'Azienda sono comprese le seguenti prestazioni:

1. presa in carico e gestione tecnica ed amministrativa del programma assicurativo in corso ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture, anche in relazione all'evoluzione della normativa e/o dell'andamento delle condizioni del mercato assicurativo di riferimento e/o degli eventi dannosi accaduti;

2. analisi e gestione del “rischio” ospedaliero (risk management) alla luce del quadro normativo nazionale e regionale, con formulazione delle relative proposte di adeguamento, attraverso la predisposizione di un piano annuale del rischio assicurativo che contenga suggerimenti ed indicazioni operative da introdurre e sperimentare in Azienda per ridurre il rischio assicurativo,
3. analisi e valutazione delle coperture esistenti, in rapporto all’analisi dei rischi, valutazione delle modifiche possibili ed elaborazione di una proposta di programma assicurativo completo e personalizzato, finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative ed alla limitazione dei costi a carico delle Aziende Sanitarie Regionali;
4. esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze di pagamento dei premi assicurativi dovuti e contestuale richiesta di provvedere; la segnalazione delle scadenze di pagamento dovrà pervenire alle Aziende Sanitarie Regionali, da parte del Broker, nei tempi necessari per consentire alle Aziende stesse di emettere i pagamenti nei termini consentiti;
5. aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo anche in riferimento a nuove specifiche esigenze delle Aziende Sanitarie Regionali, che emergano da elementi ricavabili da precedenti eventi dannosi;
6. valutazioni e proposte circa le condizioni tecniche più opportune, in relazione ai rischi assicurativi in carico alle Aziende Sanitarie Regionali, per la predisposizione di eventuali capitolati tecnici, nonché, nel caso di gara svolta autonomamente, assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo secondo le modalità concordate, per la verifica della fattibilità delle soluzioni elaborate, per il controllo e conformità delle offerte rispetto alle condizioni tecniche concordate

– anche in via di massima – per la verifica del rispetto dell’equilibrio fra prestazione assicurativa e premio;

7. supporto alla formazione permanente, da tenersi anche presso le sedi delle Aziende Sanitarie Regionali, del personale dell’Amministrazione dell’Azienda che gestisce la parte assicurativa ed al personale che gestisce il rischio clinico (Risk Manager personale del comitato per il Risk Management) ed al personale sanitario (medici, universitari, personale del comparto, ecc.) delle Aziende Sanitarie Regionali in ordine a tutte le attività indicate nei punti precedenti;
8. supporto permanente, con impiego costante di personale specializzato in affiancamento consulenziale ai dipendenti delle Aziende, alla corretta gestione dell’attività di prevenzione del rischio aziendale;
9. richiesta e verifica che il pagamento dei premi dovuti all’Assicuratore riguardo a tutte le polizze assicurative attualmente attivate ed attivande dalle Aziende venga dalle stesse effettuato nel rispetto dei termini contrattuali;
10. assistenza, su richiesta della Stazione Appaltante, anche con l’eventuale intervento di proprio personale presso le Aziende, nell’analisi dei sinistri pregressi non risarciti dalle Compagnie di assicurazione negli ultimi cinque anni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.
11. consulenza su precise e particolari richieste delle Aziende, anche mediante la resa di pareri;
12. individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza ed assistenza assicurativa.
13. Il servizio riguarderà tutte le coperture assicurative attualmente in essere presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere (RCT/RCO, Catastrofale, All Risks Property,

Property Excess, All Risks Elettronica, R.C. Patrimoniale, Infortuni Cumulativa, Kasko Dipendenti, RCA Libro Matricola), nonché, quelle ulteriori che potrà rendersi necessario attivare durante la vigenza del contratto di brokeraggio assicurativo.

Il broker espleta il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, avvalendosi, qualora l'attività svolta lo renda necessario, della collaborazione del competente personale delle Aziende Sanitarie Regionali.

ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO.

Il Servizio di consulenza e di Brokeraggio assicurativo avrà durata di 36 mesi e decorre dal **01.03.2017 al 29.02.2020**. L'Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di capofila, in accordo con le altre Aziende Sanitarie della Regione Umbria, si riserva comunque la facoltà di confermare il servizio per ulteriori 12 mesi. L'incarico si intenderà altresì risolto, con decorrenza immediata e senza l'obbligo di informazione, qualora venga meno l'iscrizione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi dell'aggiudicatario, che è tenuto a darne comunicazione all'Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di capofila, al verificarsi della circostanza. Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, né potrà impegnare in alcun modo l'Azienda se non preventivamente autorizzato. Il Broker deve altresì collaborare con l'Ufficio preposto alle materie assicurative delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

ART. 5 – COMPENSI PROFESSIONALI.

L'incarico non comporta alcun onere diretto, né presente né futuro, per l'Azienda Ospedaliera poiché l'opera del broker sarà remunerata, secondo consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie assicuratrici con le quali sono stati stipulati i contratti assicurativi delle singole Aziende. Il compenso percepito dal broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di

assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Azienda. Relativamente ai contratti assicurativi in essere, fermo restando che nulla è dovuto dall'Azienda, il passaggio di portafoglio, avverrà secondo consolidata consuetudine e, in ogni caso, nel rispetto del Codice Deontologico, approvato dall'Assemblea AIBA del 02.12.1998 e s.m.i.. Per i contratti in corso, le Aziende saranno, comunque, tenute a comunicare alle proprie Compagnie l'intervenuta variazione del contratto di brokeraggio. Il compenso professionale spettante al Broker, calcolato sulla base dei contratti assicurativi attualmente in essere nelle Aziende Sanitarie Regionali, ammonta complessivamente ad € 500.000,00 annue, computati sulle commissioni previsti dai singoli contratti assicurativi.

ART. 6 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI.

Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria hanno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL BROKER.

Sono a carico del Broker:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, quali eventuale registrazione, spese di bollo, diritti di copia, ecc..
- è fatto altresì obbligo alla ditta di aprire, entro 60 gg. dalla stipula del contratto, una sede operativa nella Regione Umbria, qualora non ne abbia già la disponibilità, pena la risoluzione automatica del contratto.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL BROKER.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Azienda; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali, previste da norme di legge, che comportino responsabilità amministrativa degli organi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al capitolato speciale di gara, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 9 – REFERENTE UNICO.

Se nel corso dell'esecuzione del contratto la Ditta abbia la necessità di sostituire, per qualunque motivo, il Referente Unico indicato in sede di presentazione dell'offerta ed in possesso di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni presso la società stessa, il nuovo Referente dovrà possedere la medesima esperienza del suo predecessore ed un'anzianità di servizio presso la Ditta non inferiore a 5 anni.

ART. 10 – POLIZZA ASSICURATIVA ED ALTRE PRESCRIZIONI.

Il Broker produce copia di polizza di assicurazione di responsabilità civile per negligenze od errori professionali, con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00, prevista dal D. Lgs. 209/2005 e dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, con il preciso obbligo di tenere le condizioni di detta polizza con un massimale non inferiore a quello previsto per tutta la durata dell'incarico. Nello svolgimento del servizio, al broker è fatto espresso divieto di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche

modo impegnare le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria senza il suo preventivo esplicito consenso. Restano di esclusiva ed incondizionata competenza le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria:

- le valutazioni e le decisioni in relazione alle proposte formulate dal Broker nell'ambito del presente appalto di servizi, con particolare riferimento alla documentazione eventualmente predisposta ai fini della gara per l'assegnazione dei contratti assicurativi;
- le valutazioni e le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare;
- le valutazioni, le decisioni e l'adozione degli atti, dei capitoli d'oneri e di tutti i documenti da utilizzare per il collocamento, nelle forme di legge, delle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali impegnativi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, ivi compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- le valutazioni inerenti il piano annuale del rischio assicurativo proposto e da introdurre per la riduzione del rischio.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA.

La ditta presta deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento a detti obblighi e/o risoluzione del contratto. dell'importo totale della fornitura, mediante polizza fidejussoria n. 1003799 del 24.01.2017 emessa da **Elba Assicurazioni S.p.a.** per una somma pari ad €. **200.000,00**. Elba Assicurazioni S.p.A. con la suddetta fideiussione costituisce formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., nonché alle eccezioni di cui all'art. 1957 C.C. e si impegna a versare la somma indicata dietro semplice richiesta scritta da parte dell'Azienda.

Il deposito cauzionale è infruttifero e potrà essere costituito, a scelta della ditta, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituto debitamente autorizzato all'esercizio del ramo cauzionale. La ditta è tenuta al versamento della cauzione definitiva, fissata nella misura del 10% del valore dell'appalto, per il servizio in oggetto prima della stipula del contratto. Dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto e dovrà altresì contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte dell'Istituto bancario o assicurativo, che dovrà impegnarsi a versare la somma indicata dietro semplice richiesta scritta da parte dell'Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di capofila. Come previsto all'art. 113, comma 4, del D. Lgs. 163/2006, la mancata o irregolare costituzione del deposito cauzionale determina la revoca dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO.

Al broker viene espressamente vietata la cessione - in tutto o in parte - del servizio, nonché il suo subappalto anche parziale.

ART. 13 – TUTELA DELLA PRIVACY (D.LGS. 30/06/2003 N. 196).

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 :

svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo:

- è fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di capofila.

- il Broker deve mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale e non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale;
- l'Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di capofila, autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003;
- per quanto concerne l'attività svolta per conto dell'Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, il Broker viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati;
- il soggetto attivo della raccolta è l'Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di capofila.

ART. 14 – INFORMAZIONI ANTIMAFIA. CONDIZIONE RISOLUTIVA.

Ai sensi di legge l'Azienda, per mezzo del Portale BDNA del Ministero dell'Interno, inserisce i dati forniti dalla Ditta per l'acquisizione delle informazioni antimafia. Pertanto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva per il caso che dalle informazioni antimafia emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico di amministratori della Ditta. Nel caso che si verifichi la condizione risolutiva, l'Azienda recederà dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nei limiti delle utilità conseguite. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: In tutti i casi in cui le transazioni sopra richiamate siano state eseguite con il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determina la risoluzione di diritto del contratto. Ciascuna Parte contraente, che ha avuto notizia dell'inadempimento dell'altra parte, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Parte inadempiente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - competente.

ART.15 – C.I.G.

Il C.I.G. Codice Identificativo Gara, relativo al presente contratto: **6544588CDB**.

ART. 16 – FORO GIUDIZIARIO – NORME DI RINVIO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda e la Ditta sull'interpretazione ed esecuzione del contratto e delle norme applicabili al rapporto, il Foro competente è quello di PERUGIA. Per tutto quello che inerisce il presente contratto, per quanto non espressamente previsto nel medesimo, le parti fanno riferimento alle al capitolato speciale di gara, alla Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia n. 56 del 13.1.2017, alla comunicazione di aggiudicazione nota prot. n. 1499 del 16.01.2017, nonché ai restanti atti depositati presso la Direzione Acquisti e Appalti dell'Azienda, al Capitolato Generale d'oneri delle Aziende Sanitarie della Regione dell'Umbria nonché alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti già precedentemente richiamate.

ART. 17 – ALLEGATI – STIPULA DEL CONTRATTO IN FORMA DIGITALE.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse ed i seguenti allegati:

Al. "A" – Copia fotostatica resa conforme frontespizio Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia n. 56 del 13.01.2017;

Al. "B" – Copia fotostatica r.c. nota prot. n. 1499 del 16.01.2017;

ALL. "C" – Copia fotostatica r.c. della polizza fidejussoria n. 1003799 del 24.01.2017 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A;

L'esemplare originale del deposito cauzionale definitivo è agli atti della Direzione Affari Generali dell'Azienda.

Le sovraindicate parti, come per legge, sottoscrivono il presente contratto ed i suoi allegati in forma digitale come segue: l'Azienda invia alla Ditta, a mezzo PEC, n. 2 file, uno contenente il contratto ed uno contenente i relativi allegati, in formato PDF non modificabile; la Ditta sottoscrive i n. 2 file (contratto e gli allegati) con la firma digitale del Legale Rappresentante *p.t.* ovvero di suo Procuratore Speciale *p.t.* munito di poteri di firma; la ditta invia il presente contratto e gli allegati, firmati digitalmente, all'Azienda a mezzo PEC da proprio indirizzo istituzionale all'indirizzo: *direzione.generale.aosp.perugia@postacert.umbria.it*; l'Azienda, a propria volta, ricevuto il presente contratto e gli allegati firmati dalla Ditta nelle forme sopra specificate, appone agli stessi la firma digitale del Direttore Generale *p.t.*. Il presente contratto è perfezionato quando l'ultima delle parti lo ha digitalmente sottoscritto.

Il presente atto informatico che le parti approvano, confermano e sottoscrivono mediante apposizione delle rispettive firme digitali la cui validità è stata verificata, consta di numero 13 fogli elettronici ciascuno di righe 25.

Pagamento dell'imposta di bollo pari ad €. 288,00 assolto in data 08.03.2017 dalla Aon S.p.A..

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, approvato, sottoscritto

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA "S. Maria della Misericordia"

In qualità di capofila delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria

Il Direttore Generale Dott. Emilio Duca *f.to digitalmente*

R.T.I. AON S.P.A. CON SOCIO UNICO - CONSORZIO ASPIS

Il Procuratore Speciale Sig. Lorenzo Draghetti *f.to digitalmente*